

**OGGETTO: REGOLAMENTO REACH (REG.CE n. 1907/2006)**

Il 1° giugno 2007 è entrato in vigore il Regolamento 1907/2006 REACH sulla valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche.

Il regolamento si rivolge principalmente alle imprese produttrici o importatrici di sostanze chimiche ma contiene alcune disposizioni che coinvolgono i distributori di sostanze e le imprese utilizzatrici, i così detti "utilizzatori a valle".

**SCAME PARRE S.p.A** si qualifica ai sensi del regolamento REACH, come utilizzatore a valle ed in particolare come "utilizzatore di sostanze e/o preparati" e "produttore di articoli" (intesi come tali, ai sensi del regolamento, qualsiasi prodotto, componente o semilavorato).

La presente per informarvi che ai sensi del regolamento REACH:

1. Tutti gli articoli forniti da SCAME PARRE S.p.A. non sono soggetti alle disposizioni riportate dal Regolamento REACH;
2. SCAME PARRE S.p.A. non è qualificabile come produttore/importatore di sostanze;
3. SCAME PARRE S.p.A. ha intrapreso tutte le attività necessarie per conformarsi alle disposizioni applicabili; in particolare:
  - Stabilire canali di comunicazione con la filiera a monte per determinare se le sostanze utilizzate saranno pre-registrate/registrate dai relativi importatori e produttori; garantire che l'uso specifico fatto da SCAME PARRE S.p.A. sia incluso nel dossier di registrazione e nello scenario di esposizione (ove applicabile), e identificare possibili fornitori alternativi al fine di garantire la continuità della fornitura;
  - Eseguire processi di ricerca e sviluppo e cercare sostanze alternative qualora il regolamento limiti o vieti l'uso di determinate sostanze da parte del mercato, al fine di garantire la continuità, la qualità e le prestazioni dei prodotti/componenti forniti ai clienti;
  - Valutare le sostanze utilizzate negli articoli forniti, per identificare e informare i propri clienti circa la presenza, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento REACH, di eventuali sostanze in concentrazione superiore a quella consentita (0,1% in peso) che saranno classificate come SVHC (Substances of Very High Concern). L'attuale elenco di sostanze candidate è disponibile al seguente link: <https://echa.europa.eu/candidate-list-table>.

SCAME PARRE S.p.A. non è tenuta a registrare le sostanze chimiche da cui sono realizzati i prodotti. Questo obbligo è adempiuto dai suoi fornitori o dai loro fornitori a monte, rispettivamente.

Le informazioni relative a SVHC devono essere fornite, se la sostanza supera il valore della frazione di massa di 0,1 ed è presente in un articolo in quanto tale (la più piccola unità modulare, che è definita come articolo secondo il regolamento REACH) che viene utilizzato nei prodotti SCAME PARRE S.p.A.

I prodotti di SCAME PARRE S.p.A. contengono molti articoli in quanto tali. In alcuni di questi articoli sono presenti SVHC. A causa della presenza di diverse SVHC in quantità diverse e in diversi articoli in quanto tali, non è possibile fare una dichiarazione generale. Pertanto, le informazioni SVHC pertinenti saranno condivise su richiesta specifica per ogni singolo prodotto.

La presente dichiarazione è rilasciata sulla base delle informazioni che SCAME PARRE S.p.A. è stata in grado di ricevere dalla catena di fornitura. In caso di domande in merito a questo argomento, non esitate a contattarci. Rivolgete le vostre domande al vostro referente del reparto vendite o scrivete un'e-mail a [ScameCQ@scame.com](mailto:ScameCQ@scame.com).

Parre, 12 novembre 2024

Enrico Pirovano  
Qualità Ambiente Sicurezza